

FONDAZIONE
PER IL
MUSEO CLAUDIO FAINA

(Riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente
della Repubblica N. 1309 - G. U. N. 129 del 1 Giugno 1969)

ATTO COSTITUTIVO
STATUTO



ATTO COSTITUTIVO

DELLA

“Fondazione per il Museo Claudio Faina”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno quattordici del mese di Settembre in Orvieto nella Sala del Consiglio Comunale

14 Settembre 1957

Avanti di me, Avv. Pettirossi Angelo, notaio residente in Orvieto, con studio al Corso Cavour 110, iscritto nel Collegio notarile nei distretti riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, ed in presenza dei Signori :

Ing. Leccese Angelo, nato a Gaeta il 6 - 10 - 1905, domiciliato in Orvieto, professionista ;

Dr. Pettinelli Fausto, nato a Matelica il 2 - 2 - 1892, domiciliato in Orvieto, possidente :

testimoni, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i Signori :

Per. Ind. Sig. Italo Torrioni, quale Sindaco del Comune di Orvieto ;

Comm. Ennio Severini, quale Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Orvieto che gestisce la Esattoria e Tesoreria del Comune di Orvieto ;

della cui identità personale e capacità giuridica specifica sono certo.

Il Sig. Sindaco mi dichiara, perchè consti da pubblico atto notarile quanto appresso :

Il Comune di Orvieto, erede generale del compianto Conte Dr. Cav. di Gr. Croce Claudio Faina, in virtù di testamento olografo pubblicato ai rogiti del notaio Dr. Colosso Luigi di Roma, ivi registrato il 6 agosto 1954 al n. 2053 vol. 19/3, con deliberazione consigliere 16 aprile 1957 n. 39 decideva, in omaggio alla volontà del testatore, di costituire la «Fondazione per il Museo Claudio Faina». Assoggettata detta deliberazione all'approvazione della G. P. A. di Terni, questa nella seduta 9 maggio 1957 rinviava al Comune con rilievi.

Con successiva deliberazione consigliere in data 8 giugno 1957 n. 65 il Comune accoglieva tutti i rilievi, modificando in tal senso la precedente deliberazione. Assoggettata la nuova deliberazione alla G. P. A. questa con provvedimento 18 luglio 1957 n. 16885 div. 2 l'approvava.

Tutto ciò premesso e documentato e facente parte integrante del presente atto, lo stesso Sindaco, in virtù delle predette deliberazioni, mi dichiara di costituire, siccome costituisce con il presente atto pubblico la «FONDAZIONE PER IL MUSEO CLAUDIO FAINA» con lo scopo, sede, norme costitutive e Statuto che seguono:

ART. 1

Il Comune di Orvieto costituisce:
la «FONDAZIONE PER IL MUSEO CLAUDIO FAINA» con permanente sede in Orvieto nel Palazzo Faina in Piazza Duomo 29 con i seguenti requisiti e scopi:

a) La Fondazione è autonoma e perpetua ed ha per scopo esclusivo di attendere al potenziamento del Museo Claudio Faina perchè diventi uno dei maggiori Musei d'Italia per la pubblica istruzione, come meglio precisato nello Statuto ;

b) La Fondazione è regolata dall'allegato Statuto ;

c) La Fondazione ha un patrimonio di L. 3.000.000 (lire tre milioni) in titoli di Stato che il Sig. Comm. Severini Ennio in rappresentanza della Esattoria e Tesoreria di Orvieto, come sopra detto, mi consegna perchè a mia cura, e sotto la mia responsabilità vengano tramutati in un certificato nominativo con la intestazione «Fondazione per il Museo Claudio Faina » con sede in Orvieto.

ART. 2

Il Comune di Orvieto affida alla detta Fondazione per il più agevole raggiungimento dei suoi fini :

a) la gestione del Museo Claudio Faina, che per volontà del testatore deve essere conservato « a latere ed a integrazione di quello Civico senza mai, per alcuna ragione, fonderlo o confonderlo con quello » ;

b) la gestione del Museo Civico ai fini di quanto sopra ;

c) la gestione del patrimonio rustico, urbano e mobiliare proveniente al Comune dalla eredità Faina, sotto le detrazioni di cui agli artt. 1, 4 e 6 dello « Statuto » che segue e con i seguenti inderogabili e permanenti obblighi e diritti :

aa) La Fondazione aggiungerà alle rendite del suo patrimonio tutte le rendite nette provenienti dalla gestione dei beni rustici ed urbani e mobiliari della eredità Faina e le impiegherà tutte esclusivamente per lo incremento e potenziamento in perpetuo del Museo Claudio Faina, detratto quanto occorre per il funzionamento della Fondazione, e per la sistemazione dei Musei e per quanto altro occorra per il raggiungimento dei suoi fini.

bb) La Fondazione comunicherà al Comune, a fine d'anno, il rendiconto del quale curerà anche la pubblicità fra la cittadinanza.

cc) La Fondazione provvederà ad emanare Regolamenti in ordine alla gestione dei Musei, in ordine al personale, in ordine a quanto non previsto nello Statuto e sempre nello spirito dell'atto costitutivo e dello Statuto e delle disposizioni testamentarie.

ART. 3

Lo stesso Comune dichiara il Museo Claudio Faina appartenente al demanio del Comune di Orvieto e conseguentemente dichiara i beni rustici ed urbani a perpetuo servizio di detto Museo in quanto destinati in perpetuo al raggiungimento dei fini di pubblico interesse del Museo Claudio Faina: li dichiara comunque, inalienabili e permanentemente destinati al potenziamento del Museo Claudio Faina e permanentemente in gestione della Fondazione per il Museo Claudio Faina.

Possono soltanto essere effettuate permutate vantaggiose e sempre su proposta ed a richiesta della Fondazione, la quale, allo scopo, dovrà riportare il preventivo benessere della competente Autorità Governativa.

Il Comune è obbligato a reinvestire subito in idonei beni immobili quelle somme che gli pervenissero quali indennità per eventuali espropri operati da Autorità a carico di qualche quota dell'eventuale patrimonio, specie terriero.

Le deliberazioni che eventualmente adotterà il Comune in relazione ai beni pervenutegli dalla Eredità Faina, vanno sottoposte all'approvazione della G. P. A.

ART. 4

La Fondazione per il Museo Claudio Faina sarà retta dal seguente

STATUTO

DELLA

“Fondazione per il Museo Claudio Faina”

ART. 1 - *Denominazione e scopo.*

La Fondazione sarà denominata: « FONDAZIONE PER IL MUSEO CLAUDIO FAINA ». La detta Fondazione avrà lo scopo costante e perpetuo di potenziare ed incrementare

il Museo Claudio Faina, erogando tutte le rendite nette del suo patrimonio e tutte le rendite nette provenienti dalla gestione dei beni rustici ed urbani e mobili pervenuti al Comune di Orvieto dalla eredità Faina, sotto detrazione di quanto speso o da spendere per il raggiungimento della transazione con gli eredi legittimi (per superare la mancanza di autografia nel testamento olografo) per la costituzione della Fondazione e per ogni altra spesa inerente.

ART. 2 - Sede e durata e caratteri della Fondazione.

La Fondazione avrà sede perpetua in Orvieto ed anche durata perpetua. Sarà autonoma.

ART. 3 - Patrimonio.

La Fondazione avrà un patrimonio proprio di L. 3.000.000 in titoli di Stato 5% vincolati al nome della Fondazione.

ART. 4 - Gestione dei beni rustici ed urbani.

La Fondazione avrà in perpetuo la gestione dei beni rustici ed urbani lasciati dal Conte Claudio Faina al Comune di Orvieto con destinazione all'incremento del Museo. Le rendite nette di detta gestione saranno dalla Fondazione aggiunte a quelle del suo patrimonio e tutte saranno impiegate per il potenziamento ed incremento del Museo Claudio Faina, sotto detrazione di quanto occorrerà per il funziona-

mento della Fondazione e sotto detrazione di quanto previsto nel precedente art. 1 e nel seguente art. 6. La Fondazione comunicherà al Comune, a fine d'ogni anno, il rendiconto di detta gestione dei beni rustici ed urbani e mobiliari e del potenziamento del Museo Claudio Faina. Ne curerà anche la pubblicità tra la popolazione.

ART. 5 - Gestione del Museo Claudio Faina e di quello Civico.

La Fondazione avrà anche in perpetuo la gestione del Museo Claudio Faina e di quello Civico, i quali Musei saranno collocati nel Palazzo Faina in Piazza del Duomo, l'uno a latere dell'altro senza peraltro che siano mai confusi e destinati entrambi in perpetuo alla pubblica istruzione nelle forme che saranno precisate da apposito regolamento.

ART. 6 - Spese.

Tutte le spese occorrenti per la gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le imposte, tasse, tributi ed oneri di ogni genere, ordinari ovvero straordinari sul patrimonio, tutte le spese per il personale, per le riparazioni ordinarie e straordinarie relative agli stessi beni il cui reddito è destinato al potenziamento del Museo Claudio Faina, nonchè per eventuali nuove costruzioni e miglioramenti rustici ed urbani saranno prelevate dalle rendite del patrimonio gestito e così dicasi di tutte le spese di gestione dei due

Musei che il testatore li ha voluti a latere l'uno dell'altro, sia pure senza confonderli. E così dicasi di tutte le spese giudiziali per ordinaria amministrazione di competenza della Fondazione, di tutte le spese giudiziali di straordinaria amministrazione di competenza del Comune di Orvieto e quindi con rappresentanza attiva e passiva del Comune e così dicasi di qualunque altra spesa non prevista nel predetto elenco indicativo e non tassativo.

La Fondazione si sostituisce al Comune in ordine all'obbligo delle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutti gli edifici e costruzioni, curandone la esecuzione tempestivamente ed evitando ogni e qualsiasi danno e prelevando, come sopra si è detto, le relative spese dalle rendite del patrimonio gestito.

ART. 7 - *Consegna Musei e beni rustici ed urbani.*

Il Comune consegnerà alla Fondazione con regolare verbale i due Musei ed i beni rustici ed urbani e mobiliari, sotto le detrazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 4. Tale consegna avverrà dopo la costituzione e riconoscimento della Fondazione.

La consegna dei beni rustici, urbani e mobili e Museo Claudio Faina avverrà direttamente da parte degli esecutori testamentari che sono e rimarranno in possesso ed in carica fino al riconoscimento della Fondazione. Presenzierà alla consegna un rappresentante del Comune.

ART. 8 - **Amministratori.**

La Fondazione sarà amministrata da una Commissione composta :

a) da un delegato del Ministero della P. I. che funzionerà da Presidente ;

b) dal Vescovo di Orvieto ovvero da un suo delegato ;

c) dal Preside della Facoltà di Agraria della Università di Perugia o da persona da lui designata ;

d) dal Sindaco d'Orvieto, ovvero da un suo delegato ;

e) dal Prof. Antonio (Andrea) Lazzarini, vita sua natural durante e successivamente da un cittadino Orvietano ivi residente di spiccata moralità e competenza artistica e con i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale ;

f) dalla Contessa Sabina De Solis ved. Faina, vita sua natural durante e successivamente dal maschio di maggiore età fra le due discendenze collaterali del testatore (ex sororibus) ed in mancanza da cittadino di Orvieto, ivi residente, di spiccata moralità e competenza artistica e con i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale ;

g) da altro cittadino orvietano di spiccata moralità e competenza artistica, con i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e della residenza stabile in Orvieto da almeno dieci anni.

Il rappresentante designato dal Sindaco quale suo eventuale delegato deve ripetere la nomina da una deliberazione

del Consiglio Comunale (Questo capoverso è stato redatto con Atto Notaio Avv. Pettirossi del 6 Dicembre 1958 approvato dalla Prefettura di Terni il 24 Dicembre 1958 N. 35571 Registrato a Orvieto il 7 Gennaio 1959 N. 659 Vol. 95).

ART. 9 - *Nomina dei componenti della Commissione non designati dal testatore.*

I successori del Prof. Lazzarini Andrea e del rappresentante di casa Faina saranno nominati dal Consiglio Comunale su designazione di una terna da parte della Commissione della Fondazione. Il cittadino orvietano di cui alla lettera g) del precedente articolo sarà nominato dal Prefetto della Provincia. Detti membri rimarranno in carica per un quadriennio e potranno essere rieletti.

ART. 10 - *Rappresentanza legale della Fondazione.*

La Fondazione è rappresentata legalmente dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente che sarà scelto dalla Commissione a maggioranza di voti, fra i suoi membri che risiedono in Orvieto.

La carica di Presidente e di Vice Presidente avrà la durata di anni quattro e potranno essere riconfermati al termine del quadriennio le stesse persone. Il termine decorrerà dall'insediamento. La nuova nomina o riconferma per il Presidente sarà di competenza del Ministero della P. I., mentre per il Vice Presidente sarà di competenza della Commissione.

ART. 11 - **Poteri della Commissione Amministratrice.**

La Commissione delibera :

- a) nei regolamenti relativi al personale, alla gestione dei due Musei, alla gestione dei beni rustici, urbani e mobili e su quant'altro inerente alla vita della Fondazione ;
- b) sugli atti di ordinaria amministrazione ;
- c) sulle proposte di straordinaria amministrazione di competenza del Comune ;
- d) sul modo di incrementare e potenziare il Museo Claudio Faina ;
- e) sulla migliore gestione dei due Musei ;
- f) sui bilanci preventivi e consuntivi ;
- g) sui rendiconti annuali ;
- h) su ogni altro provvedimento inerente alla vita e alle finalità dell' Ente ;
- i) sulla proposta di eventuali permutate.

ART. 12 - **Deliberazioni.**

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza con la presenza almeno di 4 membri. Lo statuto non potrà subire modifiche per quanto riguarda lo scopo, la durata e la sede della Fondazione, la formazione della Commissione nel numero e nella qualifica dei componenti e le altre statuizioni fondamentali.

Per quanto riguarda statuizioni di secondaria importanza potranno essere modificate con deliberazioni unanimi della Commissione e con la presenza di tutti i Membri.

ART. 13 - **Indicazione non tassativa dei modi per il potenziamento del Museo Civico Faina.**

La Fondazione con i mezzi già precisati provvederà all'incremento e potenziamento del Museo Claudio Faina :

- a) mediante campagna di scavi nel territorio di Orvieto ed eventualmente anche fuori ;
- b) mediante acquisti diretti sul mercato antiquario o presso privati ;
- c) mediante istituzioni di borse di studi che richiama al Museo l'attività di studiosi qualificati Italiani e Stranieri ;
- d) mediante istituzioni di corsi di studio e cicli di conferenze ;
- e) mediante pubblicazioni scientifiche (monografie, bollettini, periodici, ecc.) con eventualità di scambio con pubblicazioni similari italiane e straniere ;
- f) mediante costituzione di Biblioteca specializzata in materia di etruscologia e di archeologia classica, numismatica e discipline affini ;
- g) mediante ogni altra iniziativa od attività che dalla Fondazione sarà ritenuta necessaria od utile alla finalità dell'Ente.

ART. 14 - **Medaglia di presenza agli amministratori.**

Gli Amministratori, giusta volontà del testatore, avranno diritto ad una medaglia di presenza pari all'importo della trasferta per i funzionari dello Stato, Gruppo A, IV grado, oltre il rimborso di tutte le spese di viaggio di 1^a classe, vitto e alloggio nei migliori alberghi locali.

ART. 15 - **Revisione dei conti.**

La Commissione nominerà due revisori di conti tra persone probe ed esperte residenti in Orvieto con l'incarico di controllare la contabilità e riferire agli Amministratori con relazione scritta al 31 dicembre di ciascun anno. Detta relazione sarà allegata al rendiconto annuale.

ART. 16 - **Materie non previste.**

Per quanto non previsto varranno le norme di legge in vigore.

ART. 17 - **Amministratore preposto ai Musei.**

Allo scopo di ottenere una pronta ed agile amministrazione relativa ai due Musei e materie connesse, viene ad esso proposto il Prof. Andrea Lazzarini, esperto in arte e, come tale, designato a vita dal testatore a far parte della Commissione. Il Prof. Andrea Lazzarini riferirà alla Commissione intorno agli eventuali provvedimenti urgenti, chiedendone la ratifica.

ART. 18 - **Disposizioni transitorie.**

La Fondazione è obbligata a dare esecuzione a tutti gli impegni assunti dal Comune ovvero dagli Esecutori Testamentari relativamente a questioni ereditarie e transazioni, a pagamenti, al patrimonio, alla gestione, ovvero ai Musei, attrezzature, ecc.



Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ad alta voce, con dispensa dalla lettura degli allegati in presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali da me interpellati, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e verità.

L'atto è stato scritto di mia mano in pagine venti di sei fogli e viene sottoscritto come appresso :

f.to: TORRONI ITALO nel nome - ENNIO SEVERINI nel nome
ANGELO LECCESE teste - FAUSTO PETTINELLI teste
PETTIROSSI ANGELO Notaio

PREFETTURA DI TERNI :

Protocollo n. 26122 Div. 2 li 11 Ottobre 1957.

Visto si rende esecutorio - IL PREFETTO.

Registrato a Orvieto li 18 Ottobre 1957 n. 249 vol. 93 atti pubblici ;
esatte L. 1894.

IL PROCURATORE *f.to* GARRAFFO.